

## **COMUNE DI MORCOTE**



### **ORDINANZA MUNICIPALE**

**concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne  
e di scritte destinate al pubblico**

del 24 settembre 2002

Il Municipio di Morcote richiamati gli art. 192 LOC e l'art. 148 del Regolamento comunale, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), le Norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR),

### **o r d i n a:**

#### **CAPITOLO I**

##### **Disposizioni generali**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Oggetto</b>     | <b>Art. 1</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.</li><li>2. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al Regolamento d'esecuzione.</li></ol>  |
| <b>Definizioni</b> | <b>Art. 2</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.</li><li>2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.</li></ol> |

#### **CAPITOLO II**

##### **Autorizzazioni**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Obbligo</b>  | <b>Art. 3</b> <p>L'esposizione di impianti, a norma dell'art. 2 della presente ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.</p>  |
| <b>Validità</b> | <b>Art. 4</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda e per il periodo indicato nell'autorizzazione.</li><li>2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso. In caso contrario sarà necessario presentare una nuova domanda.</li><li>3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.</li><li>4. Deroche saranno eccezionalmente concesse soltanto in caso di provata necessità.</li></ol> |

**Esenzioni****Art. 5**

1. Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a un mese, purchè non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figurino alcuna pubblicità per terzi (Sponsor);
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purchè non superino la superficie di mq 0.15 e non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità.

2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

**Divieti****Art. 6**

1. E' vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.

2. E' inoltre vietata:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 ss LImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- l'applicazione di insegne ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi e ai container.

3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali.

**Obblighi****Art. 7**

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.

2. Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:

- cessazione, cessione o modifica dell'attività;
- quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto non più conforme con la legislazione vigente;
- scadenza della concessione.

### CAPITOLO III

#### Procedura

<b>Domanda</b>	<b>Art. 8</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in tre copie al Municipio mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria comunale.</li> <li>2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione del luogo (estratto planimetrico ufficiale);</li> <li>- indicazione della durata prevista per l'impianto pubblicitario o l'insegna;</li> <li>- disegno in scala dell'impianto o insegna;</li> <li>- tre fotografie del luogo di collocazione;</li> <li>- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso richiedente.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Coordinamento con la licenza edilizia</b>	<b>Art. 9</b>
	Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente ordinanza.
<b>Coordinamento con il demanio cantonale</b>	<b>Art. 10</b>
	Se l'impianto viene posato o sorge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

### CAPITOLO IV

#### Tasse

<b>a) In generale</b>	<b>Art. 11</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 14 LImp – art. 9 RLImp).</li> <li>2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di Legge.</li> <li>3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa sarà calcolata a parte, in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale del 16 marzo 1992.</li> </ol>

- b) Tassa di decisione**      **Art 12 \***  
Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 2'000.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'amministrazione comunale. Il costo orario di tali prestazioni ammonta a Fr. 80.--.
- c) Tassa per prestazioni speciali**      **Art. 13 \***  
Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda comporta prestazioni supplementari quali sopralluoghi, consulenze specialistiche, perizie, ecc.
- Esenzioni e riduzioni**      **Art. 14**
1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.
  2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.--, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
  3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

## **CAPITOLO V**

### **Norme Edilizie**

- a) In generale**      **Art. 15**
- L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale.
- b) Nucleo**      **Art. 16 \***
- Gli impianti previsti all'interno del nucleo (comprensorio della zona di protezione del nucleo e del complesso monumentale) sottostanno alle restrizioni delle relative norme speciali, in particolare:
1. L'impiego nel nucleo di insegne, scritte, immagini, suoni, forme, colori ed ogni altro possibile mezzo pubblicitario è disciplinato dalla Legge cantonale sugli impianti Pubblicitari del 28 febbraio 2000 e dal relativo Regolamento d'esecuzione del 26 giugno 2001.
  2. In conformità agli art. 5 cpv. 2, e seguenti della Legge, rispettivamente art. 4 seguenti del Regolamento d'esecuzione, è consentito nel nucleo l'applicazione di una sola insegna non luminosa per negozio o per esercizio pubblico della superficie massima di mq 0.70.
  3. Tale insegna potrà venire applicata alla parete di ogni negozio o esercizio ed è limitata all'indicazione della ragione sociale e/o dell'attività commerciale esercitata.  
Le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società potranno essere applicate all'entrata dello stabile, purchè non superino la superficie di mq. 0.20 e non siano luminose o di natura rifrangente. In ogni caso l'insegna e le targhe non dovranno sporgere dalla parete.

4. Limitatamente ai ristoranti e bar è inoltre concessa la possibilità dell'esposizione di:
- una vetrina o bacheca della superficie massima di mq 0.30 da applicare alla parete;
  - due cartelli dalle dimensioni massime di mq 0.50 da applicarsi alla parete per l'indicazione prescritta dalla normativa cantonale dei prezzi praticati e degli eventuali supplementi, rispettivamente degli orari e periodi di apertura e chiusura.
- Insegna e vetrinetta possono essere fisse, cartello amovibile.
5. Ai negozi è concessa la possibilità dell'esposizione di due cartelli delle dimensioni massime di mq. 0.50 ciascuno da applicarsi alla parete per indicazioni commerciali e rispettivamente l'indicazione degli orari di apertura.
6. Le colonne e i pilastri dei portici devono rimanere liberi da ogni tipo di affissione.
7. Altri cartelli, scritte, pannelli ed esposizioni sono proibiti.
8. Nell'area del nucleo, negli arredi e nelle insegne sono vietate scritte, elaborazioni grafiche e visive aventi impatto reclamistico.

## **CAPITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

**Sanzioni**      **Art. 17**

1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
- la multa;
  - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria.

In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

**Abrogazione**  
**Entrata in vigore**      **Art. 18**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata quella del 23 settembre 1986 nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

1. Approvata dal Municipio di Morcote con ris.mun.no. 02/472 del 24 settembre 2002.
2. \* Articoli 12, 13,16 modificati con risoluzione municipale no. 129 dell'8 marzo 2005.
3. Stato dell'ordinanza al 18 maggio 2005

### **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Fausto Bizzini

Il Segretario:

Luca Cavadini